



Decreto Dirigenziale n. 292 del 11/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA GIPSY PRODUCTION S.R.L., CON SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA CINTIA, 21 ED OPERATIVA IN NAPOLI ALLA VIA PROV.LE BOTTEGHELLE, 89, CON ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Gipsy Production s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Cintia, 21 ed operativa in Napoli alla via Prov.le Botteghele, 89**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”** con l'uso di circa 5 Kg/g. di collanti;
- d. che la richiesta di autorizzazione è stata acquisita in data 31/07/09 con prot. 697271, ai sensi della parte V del D.Lgs.152/06, integrata con nota prot. 354753 del 22/04/2010, corredata di relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 27/05/2011, il cui verbale si richiama:
 - a.1. il Comune, con nota prot. 338277 del 24/05/2011, ha chiesto integrazioni documentali riservandosi di esprimere il parere dopo le verifiche istruttorie;
 - a.2. l'ARPAC ha espresso parere favorevole prescrivendo la sostituzione dei carboni attivi ogni 7 giorni lavorativi e autocontrollo delle emissioni da effettuare con cadenza semestrale;
 - a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario, consegnando verbale di sopralluogo datato 24/05/2011;
 - a.4. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considera acquisito l'assenso della Provincia;
 - a.5. l'Amministrazione procedente ha invitato il Comune, assente in Conferenza, ad esprimere entro 20 giorni dall'acquisizione della documentazione richiesta il proprio parere motivato;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune con nota prot. 509709 del 03/08/2011, acquisita al protocollo con n.612410 del 05/08/2011, ha espresso parere favorevole, prendendo atto dei prov-vedimenti di condono edilizio n.24228 e 24229 del 03/06/2010 rilasciati dall'Ufficio competente;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto su “considerato”, lo stabilimento sito **in Napoli, alla via Prov.le Botteghele, 89**, gestito dalla **Gipsy Production s.r.l.**, esercente attività di calzaturificio, con

l'obbligo per la Società di sostituire i carboni attivi ogni 7 giorni lavorativi e di effettuare l'autocontrollo delle emissioni con cadenza semestrale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla **Gipsy Production s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Cintia, 21 ed operativa in Napoli alla via Prov.le Botteghelle, 89**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, comma 2 ed elencata nella parte II dell'Allegato IV denominata **“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/g”** con l'uso di circa 5 Kg/g. di collanti, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/nmc	PORTAT A m³/h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Incollaggio	Solventi totali	6	5.000	285	Filtri a carboni attivi

- 2.**obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza e occorre sostituire i carboni attivi **ogni 7 giorni lavorativi**;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;

- 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3.precisare** che:
- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4.demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.notificare** il presente provvedimento alla **Gipsy Production s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Cintia, 21 ed operativa in Napoli alla via Prov.le Botteghelle, 89** ;
- 8.inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 1 Centro e all'ARPAC;
- 9.inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi